

Parti

Ricorrente: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Convenuta: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

Con l'intervento di: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

Dispositivo

In un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è affermato che la diffusione di programmi televisivi attraverso apparecchi televisivi installati dal gestore di un centro di riabilitazione nei propri locali incide sul diritto d'autore e sui diritti protetti di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici, occorre valutare, in base agli stessi criteri interpretativi, se una fattispecie del genere integri una «comunicazione al pubblico» rispetto sia all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, sia all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, queste due disposizioni devono essere interpretate nel senso che una tale diffusione costituisce un atto di «comunicazione al pubblico».

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da C

(Causa C-122/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell'età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3 e 6 — Disparità di trattamento fondata sull'età — Legislazione nazionale che prevede, in talune ipotesi, una tassazione superiore dei redditi derivanti da una pensione di vecchiaia rispetto ai redditi salariali — Ambito di applicazione della direttiva 2000/78 — Competenza dell'Unione europea nel settore delle imposte dirette)

(2016/C 287/14)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

C

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante un'imposta addizionale sui redditi pensionistici, non rientra nell'ambito di applicazione sostanziale di tale direttiva, né, di conseguenza, dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015.